



BANDO
per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione 2021

Ambito territoriale n.19

COMUNE CAPOFILA: BRA

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BRA, CERESOLE D'ALBA, CHERASCO, LA MORRA, NARZOLE, POCAPAGLIA, SANFRE', SANTA VITTORIA D'ALBA, SOMMARIVA DEL BOSCO, SOMMARIVA PERNO, VERDUNO.

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021;

RENDE NOTO

che dal **26 novembre 2021** fino al **28 dicembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1

REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando per il fondo sostegno alla locazione 2021:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n.19;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14 per cento;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24 per cento.

Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale).

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

NOVITA' 2021:

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità ed eventuale proroga;

2.3. In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 8;

2.4. In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;

2.5. Copia delle ricevute di pagamento del canone 2021 (si possono presentare eventuali integrazioni entro e non oltre la data di scadenza del bando del 28 dicembre 2021 ore 12,00);

2.6. Fotocopia attestazione ISEE in corso di validità;

2.7. Fotocopia codice IBAN

Art. 3

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.

2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.

3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 infavore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.

5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

6. Il contributo verrà liquidato esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale sul c/c intestato al richiedente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 4

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente, mediante la compilazione dell'apposito modulo fornito dal Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 26 novembre 2021.

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Sommariva del Bosco al seguente indirizzo: www.comune.sommarivadelbosco.cn.it o ritirato presso l'Ufficio Assistenza dal lunedì al venerdì (ore 08.30-12.00).

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando e **debitamente compilata**, deve essere presentata al Comune di residenza dal **26 novembre 2021** fino al **28 dicembre 2021 (sino alle ore 12,00)** con le seguenti modalità:

- consegna della domanda in forma cartacea presso l'Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì (08.30-12.00)
- tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica certificata del Comune di Sommariva del Bosco: info@pec.sommarivabosco.it, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione con le seguenti modalità:

- pubblicazione dell'elenco di tutti i partecipanti (utilizzando come codice identificativo il numero di protocollo in luogo dei nominativi per il rispetto della Legge sulla Privacy) sui siti istituzionali di tutti i comuni dell'ambito territoriale n. 19;
- comunicazione scritta agli aventi diritto contenente l'importo del contributo riconosciuto;

Art. 6

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno sottoposti al trattamento di cui al GDPR 679/2016. Le garantiamo che tutte le comunicazioni avverranno nell'osservanza della legge e saranno strettamente connesse alle finalità del progetto *Sostegno alla Locazione* o di altre attività allo stesso connesse.

Si fa presente che i dati da Lei forniti potrebbero anche riguardare i Suoi familiari, per cui il consenso che eventualmente vorrà prestare, sarà automaticamente riferibile anche a questi ultimi. Gli stessi potranno altresì essere forniti a eventuali creditori (proprietari unità abitative o condominii).

Si precisa altresì che tutti i dati raccolti saranno unicamente trattati con operazioni, logiche e forme di organizzazione strettamente indispensabili, in rapporto agli obblighi ed alle finalità di cui sopra. In ogni caso, gli stessi saranno conservati in appositi archivi custoditi, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario, con il presidio delle misure tecniche ed organizzative necessarie ed idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La informiamo che Titolare del trattamento dei dati personali è il presente Comune.

Ai sensi del GDPR 679/2016 Lei potrà esercitare nei confronti del Comune il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello di portabilità (art. 20) dei Suoi dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i Suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento GDPR.

Al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l'oggetto della Sua richiesta.

2. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile dell'Ufficio Assistenza.